



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

GIUGNO 2020



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate.....	6
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	11
PARTE SECONDA – TABELLE.....	12
Prima Sezione - Relazioni annunciate.....	12
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	20

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di giugno 2020, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala il seguente documento.

Doc. LXV, n. 2 - Relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri speciali conferiti sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Relazione presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri il 22 giugno 2020 e annunciata nella seduta n. 234 del 24 giugno 2020.

L'adempimento previsto. L'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", al comma 1, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal medesimo decreto-legge n. 21, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

A tale riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, successivamente modificato e integrato, disciplina i poteri speciali (c.d. *golden power*) che il Governo può esercitare nei confronti delle imprese che operano nei comparti della difesa e della sicurezza, nonché dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ai sensi del comma 1

dell'articolo 1-*bis*, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il decreto-legge n. 21 del 2012 e successive modificazioni individua altresì le delibere, gli atti e le operazioni delle imprese che agiscono nei settori strategici che devono essere oggetto di notifica al Governo ai fini della valutazione dell'esercizio dei poteri speciali (potere di veto, opposizione all'acquisto, imposizione di prescrizioni).

Il contenuto della relazione. La relazione delinea in primo luogo i mutamenti intervenuti nel corso del 2019 nell'ambito della normativa in materia di poteri speciali, soffermandosi in particolare sul regolamento 2019/452/UE del 19 marzo 2019, il quale ha istituito un vero e proprio "meccanismo di cooperazione" tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione europea, attraverso il quale è possibile scambiare informazioni a livello europeo sugli investimenti esteri diretti nell'Unione, offrendo quindi uno strumento volto ad affrontare, in maniera globale, i rischi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. Resta tuttavia di esclusiva competenza dei singoli Stati membri la valutazione in merito all'adozione di meccanismi operativi di controllo finalizzati alla tutela della sicurezza nazionale.

Passa quindi a illustrare le modifiche apportate dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, con il quale (articolo 1-*bis*) è stato previsto l'esercizio dei poteri speciali relativamente alle reti di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, allo scopo di salvaguardare la protezione delle suddette reti dai rischi derivanti dal coinvolgimento in tali attività di imprese con sedi in Stati non facenti parte dell'Unione europea. In particolare sono ritenute soggette all'obbligo di notifica i contratti e gli accordi concernenti l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, nonché l'acquisizione di componenti di alta intensità tecnologica, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea.

Dà infine conto del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che ha istituito il c.d."perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", al fine di garantire la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. Il succitato decreto ha inoltre introdotto modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012, come convertito, in materia di poteri speciali, tra le quali si segnala: l'estensione del termine per l'esercizio da 15 a 45 giorni; la possibilità di formulare richieste istruttorie a soggetti terzi sospendendo il termine fino a un massimo di 20 giorni; la semplificazione circa le modalità di trasmissione dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali alle Camere, non più contestualmente ma "tempestivamente e per estratto"; l'estensione dell'applicazione dei poteri speciali dalle delibere anche a generici "atti o operazioni"; l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che per la violazione degli obblighi derivanti dal provvedimento di esercizio di poteri speciali; lo spostamento al 3% della soglia minima per l'insorgenza dell'obbligo di notifica per le società quotate. Parallelamente sono state altresì introdotte modifiche volte a integrare la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologia 5G, al fine di rendere il procedimento simmetrico rispetto a quello previsto nei richiamati settori della difesa e della sicurezza nazionale.

La seconda parte della Relazione riguarda le notifiche pervenute nel 2019, con riferimento alle specifiche tipologie di interventi, alla descrizione dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché alla distinzione delle stesse per tipologia e per esito. Nella Relazione si segnala che nel periodo considerato sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri 83 notifiche, 13 delle quali sono state oggetto di provvedimenti di esercizio di poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche condizioni e imposizioni, mentre 24 di esse sono state oggetto di apposita delibera di non esercizio dei poteri speciale e 15 si sono concluse con la procedura semplificata in quanto operazioni "infragruppo", ossia prive di rischio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Infine, 19 sono state ritenute non rientranti nella disciplina *golden power*, 8 sono state dichiarate incomplete o irregolari e per 4 è stata effettuata una mera presa d'atto. Segnala quindi la Relazione come il numero dei procedimenti svolti evidenzi il trend

crescente che si è avuto nel 2019 rispetto agli anni precedenti, passando da 48 procedimenti a 83: sia per una maggiore consapevolezza, da parte delle imprese, degli obblighi di notifica normativamente previsti inviando anche delle notifiche definite dalle stesse società "meramente cautelative"; sia grazie all'entrata in vigore della disciplina recata dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2019, come convertito), in base alla quale costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Al riguardo, nell'ambito delle 13 notifiche oggetto di esercizio dei poteri speciali di tipo prescrittivo, 11 hanno riguardato la tecnologia 5G.

La Relazione si sofferma quindi sulle procedure di monitoraggio definite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, per quanto riguarda i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Si prevede infatti che il provvedimento di esercizio dei poteri speciali debba definire con puntualità i criteri e le modalità di monitoraggio delle prescrizioni ivi contenute, nonché l'indicazione dell'Amministrazione competente a svolgere tale controllo. In alcuni casi la tecnicità della materia ha reso necessaria l'istituzione di appositi Comitati di monitoraggio, costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di norma coordinati da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e composti dai rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, integrati dalla presenza di un membro del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Tali comitati sono volti ad analizzare le relazioni con le quali le società destinatarie di provvedimenti di esercizio dei poteri speciali comunicano, in ottemperanza a quanto prescritto dai citati provvedimenti, le misure adottate ai fini del rispetto delle prescrizioni medesime.

Nell'ambito del settore delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga 5G, segnala la Relazione che è stato *in primis* istituito informalmente un "tavolo tecnico" con il compito di curare l'istruttoria delle notifiche pervenute da parte di diverse società di telecomunicazione ai sensi della normativa *golden power*, all'esito della quale sono stati esercitati i poteri speciali nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni. In tal caso, stante l'estrema tecnicità della materia trattata nonché la presenza di fattori di vulnerabilità

in grado di compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, è stato attivato un processo di monitoraggio con l'istituzione di uno specifico Comitato, valevole anche nei confronti delle società notificanti in materia di 5G successivamente alla data di costituzione del Comitato medesimo

Da ultimo la Relazione offre, attraverso apposite tabelle, una sintesi delle notifiche pervenute nell'anno 2019 con riferimento, rispettivamente, all'oggetto e all'esito, nonché al settore di intervento (Difesa e sicurezza nazionale; Reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G; Energia, trasporti, comunicazioni ed alta intensità tecnologica) e illustra graficamente la loro incidenza percentuale nonché il confronto con i dati delle annualità precedenti.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47¹, recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/410/UE che modifica la direttiva 2003/87/CE - attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - che ha disciplinato, a partire dal 2005, il sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS) per gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei.

In particolare la direttiva 2018/410/UE è volta a regolare il funzionamento dell'EU-ETS nel periodo 2021-2030 in relazione ai nuovi impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi ai fini della riduzione delle emissioni coerentemente con gli obiettivi fissati nel "Quadro Clima-Energia 2030". Pertanto, il succitato decreto legislativo n. 47 del 2020 interviene su tutto il complesso della disciplina dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e abroga conseguentemente il citato decreto legislativo n. 30 del 2013.

Per quanto concerne gli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnala l'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il quale, nel confermare al comma 1 il Comitato ETS, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410/UE, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, prevede al comma 13 che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS stesso presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Inoltre, l'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 (che abroga il decreto legislativo n. 30 del 2013), al comma 3, specifica che il Comitato preesistente continua ad operare fino alla costituzione del nuovo, anche ai fini dell'applicazione dello stesso decreto n. 47 del 2020.

¹ "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato"

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. XXVI, n. 3</u>	L. 145/2016 art. 3 co. 1 ²	Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020	04/06/2020 04/06/2020 n. 225	3 ^a 4 ^a riunite	Annuale Entro il 31 dicembre di ogni anno

² Tale relazione, anche riguardo alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017, articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2, ha introdotto all'articolo 3 della legge n.145 del 2016 il comma 1-bis, ove si stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri. Si segnala inoltre che l'articolo 23-ter del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri - introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - al comma 3 dispone che, nell'ambito e con le modalità della relazione in argomento (articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione dell'articolo medesimo, ove si stabilisce che, per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXXVIII, n. 2</u>	L. 241/1990 art. 27 co. 5 ³	Relazione sulla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione <i>(anno 2018)</i>	18/06/2020 19/06/2020 n. 232	1 ^a	Annuale
<u>Doc. LXV, n. 2</u>	D.L. 21/2012 art. 3-bis co. 1	Attività svolta sulla base dei poteri speciali conferiti sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni <i>(anno 2019)</i>	22/06/2020 24/06/2020 n. 234	1 ^a 2 ^a 3 ^a 4 ^a 5 ^a 6 ^a 8 ^a 10 ^a 14 ^a	Annuale 30 giugno

³ Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXIV,</u> <u>n. 20</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁴	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 <i>(anno 2019)</i>	15/06/2020 18/06/2020 n. 231	1 ^a 3 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno
<u>Doc. CLXXXII,</u> <u>n. 5</u>	L. 374/1997 art. 9 co. 2 ⁵	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" <i>(secondo semestre 2019)</i>	22/06/2020 24/06/2020 n. 234	1 ^a 3 ^a 4 ^a 10 ^a	Semestrale

⁴ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

⁵ Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analogia comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXIV,</u> <u>n. 19</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁶	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2019)</i>	12/06/2020 18/06/2020 n. 231	1 ^a 4 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXIII,</u> <u>n. 1</u>	L. 115/1987 art. 2 co. 3	Relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2019)</i>	09/06/2020 11/06/2020 n. 228	12 ^a	Annuale
<u>Doc. XXXVII,</u> <u>n. 2</u>	L. 194/1978 art. 16 co. primo ⁷	Relazione sull'attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza <i>(anno 2018)</i>	09/06/2020 11/06/2020 n. 228	2 ^a 12 ^a	Annuale 28 febbraio

⁶ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

⁷ L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Banca d'Italia	<u>Doc. CXCVIII,</u> <u>n. 3 -</u> <u>Atto n. 494</u>	L. 262/2005 art. 19 co. 4	Relazione sulla gestione e sulle attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2019, nonché la relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 29 maggio 2019, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, dal Bilancio della Banca d'Italia e dal Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione	29/05/2020 04/06/2020 n. 225	5 ^a 6 ^a	Annuale 30 giugno

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -
 GARANTE DEL CONTRIBUENTE⁸**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Liguria	<u>Atto n. 500</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	04/05/2020 09/06/2020 n. 226	6 ^a	Annuale

⁸ Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

*SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere aprile - giugno 2020*

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Abruzzo	<u>Atto n. 502</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente <i>(anno 2019)</i>	09/06/2020 16/06/2020 n. 229	6 ^a	Annuale
Regione Marche	<u>Atto n. 505</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente <i>(anno 2019)</i>	17/06/2020 24/06/2020 n. 234	6 ^a	Annuale

**ISTITUTO PER LA VIGILANZA
 SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	<u>Doc. CXCVII, n. 3</u>	D.L. 95/2012 art. 13 co. 5	Relazione sull'attività svolta (anno 2019)	18/06/2020 24/06/2020 n. 234	6 ^a 10 ^a	Annuale

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Comitato ETS <i>(Emissions Trading Scheme)</i>	D. Lgs. 47/2020 art. 14, co. 13 ⁹	Relazione sull'attività svolta dal Comitato ETS quale Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410/UE, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto	Annuale 30 aprile

⁹ Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato", all'articolo 4 conferma al comma 1 il Comitato ETS, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410/UE, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e prevede al comma 13 che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS stesso presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Inoltre, l'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 (che abroga il decreto legislativo n. 30 del 2013), al comma 3, specifica che il Comitato preesistente continua ad operare fino alla costituzione del nuovo, anche ai fini dell'applicazione dello stesso decreto n. 47 del 2020.

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.